


# Federazione Gilda - Unams Gilda degli Insegnanti

Via Cesare Battisti 2 - 40123 Bologna  
Telefono e fax 051 270479  
e-mail: fgubologna@legalmail.it  
web: www.gildabologna.it



## Scheda mobilità 2021/2022 (a cura di G. Cadoni)

1. **Chi NON può presentare domanda di mobilità?** – Esistono dei blocchi per alcune categorie di docenti:

a) **blocco dei tre anni nella stessa scuola (già in vigore dall'a.s. 2019/20):**

quando nella domanda di trasferimento/passaggio ottengo una scuola indicata puntualmente nella domanda (es. IC n. 1 Bologna), a meno che non stia utilizzando una precedenza e non ottenga il comune in cui la esercito o sia un perdente posto. **Tale blocco riguarda tutti i docenti di qualunque ordine e grado e indipendentemente dal canale di reclutamento; Non si applica ai docenti con precedenza. Questi docenti potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o di utilizzazione.**

b) **blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione per i docenti di I e II grado DM 631**

Riguarda i docenti inseriti nella graduatoria del concorso 2018 ex FIT entro il 31/12 (o mesi successivi) quindi con riferimento al DM 631 del 25 settembre 2018. Per loro il blocco è partito il 1 settembre 2019 per cui non potranno richiedere trasferimento o passaggio per 5 anni.

Si ricorda, invece, che gli altri docenti sempre ex FIT, individuati però entro il 31/8 (DDG 85/2018) e che hanno già svolto il FIT (contratto a TD ecc.) e riconfermati o no sulla scuola in cui hanno svolto il percorso, **non rientrano nel blocco**

c) **blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione inserito nel decreto scuola**

Riguarda tutti i neo assunti in ruolo **a partire dal 1 settembre 2020**. Il blocco riguarderà tutti, indipendentemente da quale canale saranno reclutati (GAE, Concorsi 2016, concorsi 2018 e successivi compresa la "call veloce" o la possibilità di inserirsi in coda al concorso 2018 in altra regione) e dal grado o ordine di scuola di assunzione. **Il blocco, si ricorda, riguarda non solo i trasferimenti o i passaggi, ma anche le assegnazioni o utilizzazioni.**

**Non sarà possibile, inoltre, fruire dell'art. 36 del CCNL Scuola** (incarico a tempo determinato in altro ordine di scuola o tipo di posto)

**Questi sono i blocchi previsti:** qualsiasi blocco, previsto da altre norme, continua ad essere derogato dal Contratto.

2. **Posso presentare domanda di mobilità per istituzioni scolastiche di altra provincia?** – **Sì**, tutti i docenti potranno presentare domanda di mobilità per istituzioni scolastiche di altra provincia.

3. **Quante domande di mobilità dovrà presentare chi chiede trasferimento nella provincia di titolarità e in altra provincia?** – Chi richiede sia istituzioni scolastiche della provincia di titolarità sia sedi di altre province dovrà **presentare una sola domanda**.

4. **Quante domande di mobilità dovrà presentare chi chiede sia trasferimento sia passaggio di cattedra o di ruolo?** – Chi presenta sia domanda di trasferimento sia domanda di passaggio di cattedra o di ruolo dovrà presentare **due distinte domande**.

5. **Quale domanda dovrà presentare chi intende passare da posto di sostegno a posto comune?** – Se la domanda riguarda **lo stesso ordine di scuola**, il docente dovrà presentare **domanda di trasferimento**. Se, invece, si intende chiedere un posto comune **in altro ruolo**, si dovrà presentare **domanda di passaggio di ruolo**.

6. **Quali sono le fasi della mobilità?** – Per quanto riguarda la **mobilità territoriale** (trasferimenti) le fasi previste sono:

- fase comunale;
- fase provinciale;
- fase interprovinciale.

I trasferimenti all'interno dello stesso comune precedono tutti i trasferimenti, mentre i trasferimenti all'interno della stessa provincia precederanno i trasferimenti tra province diverse.

La mobilità territoriale precederà la **mobilità professionale** (**PASSAGGI DI CATTEDRA** = passaggio da una classe di concorso ad un'altra all'interno dello stesso ordine di scuole ; **PASSAGGI DI RUOLO** = passaggio da un ordine di scuola ad un altro ordine di scuola).

Per poter richiedere la mobilità professionale **occorre aver superato l'anno di prova ed essere in possesso dell'abilitazione specifica** per la classe di concorso o per il tipo di posto richiesti.

7. **Quante preferenze si possono indicare nella domanda?** – È possibile esprimere **fino a 15 preferenze**: tra queste, si possono indicare **anche tutte e 15 istituzioni scolastiche specifiche** (della stessa o di **altra provincia**) o, anche, comuni, distretti o intere province, ma in numero totale di 15. **NON ESISTONO PIÙ GLI AMBITI TERRITORIALI.**  
Si può indicare **ANCHE UNA SOLA PREFERENZA**: se non si otterrà quanto richiesto si manterrà l'attuale sede di titolarità.
8. **Cosa accade se si ottiene una delle scuole specifiche richieste?** – Il docente che ottiene la titolarità su scuola a seguito di domanda volontaria di trasferimento o passaggio, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, **non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.** **Lo stesso vale per chi chiede di passare da posto di sostegno a posto comune (o viceversa) e per chi ottiene il passaggio di cattedra o di ruolo su sede specificatamente richiesta.**
9. **Cosa accade se si ottiene, nella fase comunale dei trasferimenti, una delle scuole appartenenti ad un distretto sub-comunale indicato con preferenza sintetica?** – Il docente che, nell'ambito della fase comunale, ha espresso come preferenza un distretto sub-comunale ed ottiene la titolarità su una scuola del distretto indicato, **non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.**
10. **Quali docenti non sono tenuti al vincolo triennale nella scuola ottenuta per trasferimento?** – I docenti per i quali non si applica il vincolo triennale sono i docenti **beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI** (Legge 104, soprannumerari, coniuge di militare, ...), nel caso in cui abbiano **ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune** o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza ed i **docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata**, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
11. **Come verranno prese in considerazione le preferenze espresse nella domanda?** – Le **preferenze** espresse verranno **esaminate secondo l'ordine con il quale sono state indicate** nella domanda. Chi, per esempio, **lavora in provincia di Ferrara e vuole rientrare in provincia di Bologna**, ma nello stesso tempo vuole ottenere una sede più comoda in provincia di Ferrara, **potrà indicare PRIMA sedi o comuni/distretti della provincia di Bologna e, A SEGUIRE**, eventuali sedi più comode della provincia di Ferrara.  
**La maggiore possibilità di ottenere una sede nel caso di trasferimento (o di passaggio) interprovinciale è quella di utilizzare codici sintetici (distretti o comuni) e optare anche per cattedre formate su due o più scuole.**
12. **Cosa accade se un docente indica tra le preferenze un codice sintetico ed un altro (anche con minor punteggio) indica una specifica scuola di quella provincia?** – Se si esprime una **preferenza sintetica** (comune, distretto, provincia), al docente **viene assegnata la titolarità nella prima sede**

**disponibile** secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale.

Ma poiché **CON LA PREFERENZA SINTETICA SI RICHIEDONO TUTTE LE SCUOLE** comprese nel codice sintetico, **la prima scuola con posto disponibile** è assegnata ad un eventuale **docente che l'abbia richiesta con indicazione specifica o più circoscritta a livello territoriale**, anche se **in possesso di punteggio inferiore**.

Al docente che ha espresso la **preferenza sintetica viene assegnata la successiva sede disponibile all'interno della preferenza espressa**.

13. **Si può presentare sia domanda di mobilità territoriale sia di mobilità professionale? – Sì.** In questo caso si devono **presentare distinte domande**.  
In caso di richiesta contestuale di **trasferimento** e di **passaggio di cattedra** si deve specificare a quale dei due movimenti si vuole dare la precedenza. Se non si danno indicazioni, prevale il passaggio di cattedra.  
Se si fa domanda di **passaggio di cattedra per diverse classi di concorso** si segue l'ordine di priorità indicato dal docente.  
In caso di presentazione di domanda di **trasferimento**, di **passaggio di cattedra** e di **passaggio di ruolo**, il conseguimento del passaggio di ruolo annulla la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
14. **Quanti posti verranno riservati alla mobilità interprovinciale e quanti alla mobilità professionale?**  
– **Al termine dei trasferimenti all'interno della stessa provincia**, i posti residui verranno così distribuiti:  
– **50 %** dei posti riservati alle prossime immissioni in ruolo  
– **25 %** dei posti riservati ai trasferimenti tra province diverse  
– **25 %** dei posti riservati alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo).
15. **Cosa accade ai docenti che sono individuati come soprannumerari?** – I titolari su scuola che dovessero essere individuati soprannumerari (se già non hanno fatto domanda volontaria) **dovranno presentare domanda di trasferimento** e potranno esprimere sia specifiche istituzioni scolastiche sia comuni o distretti.  
Se trasferiti d'ufficio (non presentando domanda) possono essere assegnati ad una scuola viciniora secondo le tabelle di viciniorità o in soprannumero nell'ambito di precedente titolarità o servizio.  
**Domanda di trasferimento condizionata:** i docenti soprannumerari possono presentare "domanda di trasferimento condizionata". In sostanza, nel modello di domanda di mobilità, **qualora nella scuola di titolarità si riformi la cattedra**, si può (secondo determinate modalità) indicare la volontà di poter rientrare nella scuola nella quale si è risultati in soprannumero.
16. **Quali documenti si devono presentare? Tutta la documentazione va allegata in forma digitalizzata in Istanze on line. Solo la documentazione di tipo sanitaria va consegnata su carta** alla scuola di servizio (si consiglia di inserirla anche a corredo della domanda).  
La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà in base alle **tabelle di valutazione allegata al contratto**. Chi presenta domanda di trasferimento o passaggio deve necessariamente leggere attentamente le tabelle di valutazione, individuare i titoli posseduti, dichiararli nel modulo domanda e autocertificarli attraverso l'apposito allegato.  
Chi richiede il trasferimento e il passaggio **documenterà una sola domanda**. Nella seconda domanda farà riferimento alla documentazione allegata alla prima.  
**Le certificazioni sono sostituite da dichiarazioni personali scritte su file.**  
Alcuni esempi:

- Per documentare il servizio deve essere utilizzato **l'Allegato D** (diverso per Scuole Infanzia/Primaria e per Scuole Secondarie). Anche quest'anno scolastico si attribuisce lo **stesso punteggio** sia al **servizio di ruolo** sia al **servizio non di ruolo** o **in altro ruolo** (6 pt per ciascun anno scolastico con servizio di almeno 180 gg – anche non continuativi – oppure con servizio svolto **ININTERROTTAMENTE** dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale).
- Per documentare la **continuità di servizio** (almeno 3 anni di ruolo, esclusi l'anno di immissione in ruolo e l'anno in corso, nella scuola di attuale titolarità) deve essere utilizzato **l'allegato F** (docenti).
- Chi presenta **domanda di passaggio di cattedra o di passaggio di ruolo** dovrà utilizzare l'allegato relativo al **possesso dell'abilitazione specifica** per il tipo di posto o per la/le classe/i di concorso richiesta/e.
- **L'idoneità in concorso** e tutti i titoli culturali posseduti (seconde lauree, specializzazioni post lauream, ulteriore laurea triennale, corsi di perfezionamento o masters di almeno 1500 ore, 60 CFU, di durata annuale e con esame finale. corsi CLIL, ecc.) **possono essere sostituiti da dichiarazione personale.**  
**I TITOLI DI ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO (prima laurea, abilitazioni, specializzazione sul sostegno) NON SI VALUTANO.**
- La **dichiarazione della residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento per esigenze di famiglia (SOLO PER MOBILITÀ TERRITORIALE)** deve riportare **anche la data di decorrenza della residenza stessa** che deve essere **precedente di almeno 3 mesi alla data di pubblicazione dell'ordinanza sulla mobilità**; si dovrà sempre dichiarare lo stato civile (celibe, nubile, coniugato, vedovo o separato legalmente o divorziato) e lo stato di parentela con la persona cui ci si vuole ricongiungere.
- Quando si dichiara **l'esistenza di figli minorenni**, si dovrà sempre indicare **la data di nascita degli stessi.**

**Le certificazioni mediche (precedenze relative alla legge 104/92) non possono essere sostituite da dichiarazioni personali, vanno compilate su carta e consegnate a scuola (ne consigliamo l'inserimento anche in Istanze on line).**